Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 30 Luglio – Settembre 2007

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà*

IDEE A CONFRONTO

"Affidamento condiviso, bigenitorialità e valutazione delle capacità genitoriali"

Editoriale
di Paolo Capri 1

Esame del minore in età prescolare in caso di ipotesi di abuso sessuale. Riflessioni sull'applicazione degli articoli 1, 2, 11 della Carta di Noto aggiornata

di Anita Lanotte 3

Recensioni 7

Convegni 8

Notizie dall'Associazione 8

IDEE A CONFRONTO

"AFFIDAMENTO CONDIVISO, BIGENITORIALITÀ E VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ GENITORIALI"

di

Paolo Capri

Presidente AIPG
Psicologo, Psicoterapeuta
Comitato formazione Albo CTU e Periti
Ordine Psicologi del Lazio

La recente legge sull'affidamento condiviso (8 febbraio 2006 n° 54) sottolinea in primis il concetto di bigenitorialità allargata, intesa come necessità di ampliare la prospettiva di frequentazione e rapporto da parte del minore con entrambi i gruppi familiari (art. 155 c.c., 1° comma: "*Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*"). Ciò presuppone una sempre maggiore necessità di approfondire le definizioni relative al concetto generico e ancora non ben definito di "capacità genitoriali".

Questa definizione, non clinica, può diventarlo nel momento in cui tali capacità potrebbero essere messe in discussione non per motivi psicologici, tendenze e orientamenti, ma per difficoltà e disturbi che incidono o potrebbero incidere sulla possibilità di fornire al minore-figlio gli strumenti identificativi, interni ed esterni all'Io, per lo sviluppo della personalità.

Proprio il tema della capacità genitoriale viene maggiormente richiamato dall'applicazione della nuova legge, in quanto si sta assistendo a situazioni in cui il genitore affidatario in modo esclusivo, per difendere il proprio ruolo, giuridico prima ancora che psicologico, trasmette il dubbio sulla possibilità che l'altro genitore possa essere negativo per il minore, prendendo spunto dall'art. 155-bis della stessa legge, in cui si afferma la necessità dell'affidamento esclusivo allorché "*Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore*".

Dunque, a fronte di una conflittualità al momento non diminuita, interviene soprattutto la necessità di

definire il concetto di capacità genitoriali, per poter valutare, al di la della psicopatologia conclamata, quando è possibile che un genitore non agisca direttamente a favore del figlio, ma anzi possa procurargli difficoltà, problemi e, infine, disturbi di natura psicopatologica a carico dell'Io.

Per fare ciò, il primo passo dovrebbe riguardare una metodologia condivisa e corretta nell'affrontare questo tipo di valutazione, in questo caso si potrebbe fare riferimento alle *Linee Guida Deontologiche per lo psicologo forense*; infatti, l'art. 6 esplicita che "***Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili. Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro"***

Dunque, lo psicologo forense è tenuto ad utilizzare metodologie scientificamente affidabili - in senso clinico-forense - e ciò sembra particolarmente importante per ridurre gli aspetti soggettivi e non riconosciuti dalla comunità scientifica dei metodi utilizzati in ambito forense. Implicitamente (Carta di Noto art. 1) viene anche richiesto di rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati, per consentire un libero confronto e per rendere valide le proprie analisi, interpretazioni e diagnosi.

E' tenuto anche a rispettare la *tecnica peritale*, ovvero cercando di ottenere elementi utili per lo scopo della consulenza sia attraverso l'esame di personalità classico individuale, sia attraverso valutazioni dedotte dalle dinamiche di relazione, confrontando ed integrando i risultati ottenuti dalle due tecniche d'osservazione.

La metodologia d'intervento deve essere, dunque, specificata; per quanto riguarda gli elementi dedotti dall'osservazione individuale dovrebbe essere approfondita la preparazione per effettuare l'esame di personalità classico (anamnesi, colloqui, test), mentre per le valutazioni inerenti le relazionali fra i componenti della famiglia si dovrebbe privilegiare una specifica preparazione rispetto le dinamiche familiari, nonché una conoscenza approfondita della psicologia dell'età evolutiva e adolescenziale per l'analisi psicologico-evolutiva dei minori.

Per questo tipo particolare di consulenza tecnica, la prassi consolidata metodologica è quella completa dell'osservazione individuale e di gruppo, in questo modo potranno essere osservati i comportamenti e i vissuti delle figure genitoriali, le capacità affettive e relazionali, l'empatia, ma anche eventuali difficoltà di interazione con il minore.

Sono previste le seguenti fasi di osservazione:

1) Studio del caso attraverso la lettura e l'analisi del fascicolo processuale, per valutare la presenza di eventuali diagnosi psicopatologiche.

2) Stabilire un programma peritale con i consulenti di parte, se presenti (per es. date, informazioni su come si intende procedere nelle valutazioni).

3) Acquisizione di notizie tramite i consulenti di parte, se presenti.

4) Incontri individuali (anamnesi e colloquio clinico) con i due genitori con lo scopo di: esplorare le motivazioni all'azione legale; esplorare le motivazioni alla richiesta di affidamento; valutare lo psichismo del soggetto, il suo vissuto verso l'altro genitore e verso il figlio.

5) Incontri congiunti con la coppia genitoriale con lo scopo di: analizzare le loro dinamiche di relazione e le interazioni che intercorrono; eventuali anticipazioni delle conclusioni raggiunte.

6) Incontri individuali con il minore con lo scopo di: valutare il grado e il livello di maturazione e di sviluppo cognitivo e affettivo; analizzare i vissuti del minore nei riguardi delle figure di riferimento; valutare la disponibilità verso entrambi i genitori; analizzare i perché di una eventuale scelta rispetto al tipo di affidamento.

7) Incontri genitore (entrambi individualmente) - figlio, con l'obiettivo di analizzare e valutare le dinamiche della loro relazione e le modalità comportamentali-reattive del minore, ma anche per valutare l'approccio psicologico del genitore verso il figlio.

8) Test individuali di personalità e proiettivi ai genitori e al minore, per valutare negli adulti la personalità, le relazioni oggettuali e le capacità affettive, nei minori lo sviluppo dell'Io e l'evoluzione della personalità.

9) Incontro con genitori e figlio, se possibile, con lo scopo di analizzare e valutare le loro dinamiche di relazione e il posizionamento affettivo e comportamentale del minore. Tale osservazione con il nucleo familiare originario al completo, utile per un'osservazione finale il più esaustiva possibile, può essere effettuata soltanto in casi di bassa conflittualità, rari peraltro in questi contesti.

10) Visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori, alla presenza di tutte le persone che vivono nella casa, con lo scopo di osservare e valutare l'ambiente di vita, il contesto sociale e culturale, ma anche analizzare e valutare la disposizione della casa, osservare la stanza del minore, i suoi spazi fisici e psicologici, l'eventuale presenza di giochi, analizzare le dinamiche che intercorrono tra le persone che la abitano.

11) Incontri con altre figure significative per il minore (nonni, zii, sorelle e fratelli maggiorenni, fratellastri, nuovi partner dei genitori, collaboratori familiari, ecc.), con eventuale raccolta anamnestica, effettuazione di colloqui clinici e somministrazione di test psicologici.

Fondamentale, come valutazione delle capacità genitoriali, in senso diagnostico e prognostico, la possibilità di individuare le risorse psicologiche interne alla famiglia e ai suoi componenti singoli, per poter suggerire modalità di affidamento adatte alla specifica situazione, in riferimento ai rapporti e alle relazioni fra i componenti del nucleo familiare.
Ciò si spiega con la necessità di privilegiare sempre l'interesse esclusivo dei minori (art. 155 c.c.) e quindi l'opportunità per gli stessi di poter avere rapporti sufficientemente equilibrati e adeguati.

Cercando di definire meglio le problematiche e le difficoltà, si potrebbero sintetizzare nel modo seguente alcuni tratti che incidono negativamente sulla valutazione della capacità genitoriale:
a) presenza di psicopatologia.
b) incidenza dell'eventuale psicopatologia sugli aspetti emotivo-affettivi della relazione genitore-figlio.
c) presenza di comportamenti devianti o criminali (alcolismo, tossicomanie, ecc.), con coinvolgimento anche parziale e ridotto del minore.
d) inadeguato "stile di vita", con messaggi ed esempi legati a valori negativi.
e) compensazioni adottate inadeguate.
f) vissuti negativi nei confronti del figlio.
g) vissuti di ostilità nei riguardi dell'altro genitore, con eventuali rancori espressi o inespressi.
h) indisponibilità di un genitore verso l'altro e, soprattutto la trasmissione di un'immagine negativa dell'altro genitore al figlio, non favorendone i rapporti.
Rientrano in pieno nella valutazione delle capacità genitoriali le modalità con cui un genitore condiziona o programma la vita del figlio, per ottenere uno scopo, la distruzione dell'altro genitore nelle sue funzioni genitoriali. Siamo nell'ambito della PAS, della Sindrome di Alienazione Genitoriale, un disturbo che si presenta quasi esclusivamente nel contesto conflittuale delle contese per l'affidamento dei figli. Tale sindrome viene così definita da Gardner (1985) per spiegare come un "*genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore (alienato)*", per raggiungere l'obiettivo dell'affidamento e della custodia esclusiva del figlio. Senza entrare nel merito della PAS, è importante riconoscere la grave incidenza che ha sul genitore programmante tale comportamento, è considerato infatti uno dei criteri negativi di maggiore gravità rispetto la capacità genitoriale.

Queste brevi note sulle capacità genitoriali sono da considerare come un semplice aspetto introduttivo su un tema complesso e difficile, in cui la letteratura di riferimento risulta scarna e non definita. Andrebbero sviluppati studi e ricerche, approfondimenti che potrebbero aiutare il clinico-forense sia nell'ambito civile, affidamento e adozioni, sia nel contesto penale, in riferimento ai reati connessi ad esempio alle condotte genitoriali relative a chi "*elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci"* (art. 388 c.p.) o, anche, al reato di sottrazione di "*un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà genitoriale"* (art. 574 c.p.).
Tutti temi legati all'attività di consulenza, che richiamano a loro volta altre opportunità di intervento o verifica, come la mediazione familiare, la metodologia psicologica, il codice deontologico dello psicologo forense, la differenziazione nell'approccio di osservazione e valutazione adulti e minore.

ESAME DEL MINORE IN ETA' PRESCOLARE IN CASO DI IPOTESI DI ABUSO SESSUALE. RIFLESSIONI SULLA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2, 11 DELLA CARTA DI NOTO AGGIORNATA

di

Anita Lanotte

Psicologa, Psicoterapeuta
Esperta in Psicologia Giuridica
Consiglio Direttivo AIPG

Gli abusi sessuali su minori, siano essi individuali che collettivi, hanno consentito e consentono il continuo confronto tra esperti al fine di garantire accertamenti tecnici che possano assicurare al bambino la massima protezione psicologica "*nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale"* (Premessa della Carta di Noto aggiornata).
L'aggiornamento della Carta di Noto svoltosi dal 4 al 7 luglio 2002 con la partecipazione e l'apporto di rappresentanti di discipline diversificate tra loro (psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, magistrati, giudici, avvocati) è stato uno di quei confronti in cui diversi paradigmi metodologici si sono legati insieme per rintracciare e identificare, come principi generali, sul piano teorico, delle linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale.
L'impegno da parte degli esperti in psicologia giuridica di sostenere, utilizzare e diffondere tali principi generali nasce dal fatto che, proprio in quanto tali, lasciano spazi di garanzia a modelli e strumenti validi, culturalmente e clinicamente riconosciuti.

Per quanto riguarda la raccolta della testimonianza, c'è una prima fase in cui il bambino, attraverso modalità proprie, verbali e/o non verbali può esprimere narrati e/o atteggiamenti che possono far concretizzare, a persone che fanno parte del suo mondo relazionale, l'idea di un abuso sessuale.
Tale idea può essere accolta, negata, amplificata, minimizzata, contaminata, sta di fatto che il primo "interrogatorio", comprensibilmente scorretto svolto dai familiari non è altro che il cercare di capire e dare senso alla concretizzazione di un'idea sentimentalmente disturbante, dolorosa e destrutturante.

Cosa può fare il familiare? Può rivolgersi subito al sistema giudiziario e denunciare l'accaduto delegando ad un'agenzia di controllo lo svolgimento dell'attività investigativa. Oppure può rivolgersi al sistema sanitario per avere una risposta pediatrico/ginecologica/psicologica che, data l'acquisizione di conoscenza di un abuso durante l'esercizio di una pubblica o privata attività, è tenuto alla notifica all'Autorità Giudiziaria avendo, inoltre, l'obbligo del referto la cui omissione costituisce reato (art.365 c.p.).

Comunque, in ogni caso, una volta denunciato il fatto, la testimonianza del bambino, spesso unico testimone, a volte testimone insieme ad altri bambini nel caso di ipotetici abusi sessuali collettivi, viene valutata attraverso strumenti di analisi che, nella maggior parte dei casi, non è omogenea in quanto la metodologia investigativa connessa con la raccolta e la descrizione dei dati è diversa da quella clinico-forense.

Appare fondamentale, quindi, differenziare la fase dell'attività investigativa da quella clinico-forense in quanto quella investigativa appartiene al sistema giudiziario e quella clinico-forense al sistema psicologico. Appare fondamentale, inoltre, differenziare la fase valutativa da quella trattamentale che, seppur necessaria al fine di garantire la tutela psicologica del minore che dovrà affrontare un iter giudiziario impegnativo, potrà essere parallela al processo di valutazione peritale in ogni stato e grado del procedimento penale, ma svolta da esperti che non entrano a far parte della scena giuridica.

Prima di entrare nell'attività della valutazione tecnica in caso di ipotesi di abuso sessuale su minore in età prescolare, sembra quindi importante introdurre l'art. 11 della Carta di Noto che così recita: "*l'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.*" Attraverso questo articolo, gli esperti sottolineano l'importanza del sostegno psicologico, dell'attivazione della relazione d'aiuto con l'opportunità di utilizzare geometrie contenitive psicoterapeutiche utili a rafforzare l'Io e i meccanismi di difesa in bambini che si trovano a vivere una situazione altamente disturbante e perturbante.

Entriamo, ora, nel complesso tema della valutazione tecnica dei casi di ipotesi di abuso sessuale, sia individuale che collettivo su minori, accertamento che, attuato a distanza di tempo dall'ipotetico fatto-reato, richiede competenze multidisciplinari.
La valutazione relativa all'idoneità a rendere testimonianza e/o attendibilità della testimonianza del minore in caso di ipotesi di abuso sessuale, ha aperto uno dei problemi più complessi nel rapporto tra paradigmi psicologi e paradigmi giudiziari.

Sistema psicologico	**Sistema giudiziario**
Principio di beneficità	**Principio di legalità**
↓	↓
Oggetto d'indagine: l'individuo	**Oggetto d'indagine: il fatto**
Scopo dell'indagine: funzionamento dell'Io	**Scopo dell'indagine: certezza della prova**
Strumenti: osservazione, colloquio clinico, test	**Strumenti: interrogatorio**

Lo psicologo, nell'esercizio delle sue funzioni all'interno del contesto giudiziario, deve avere la capacità di integrare due connotazioni di ruolo e di funzioni completamente diverse e cioè la connotazione d'aiuto, propria della professione psicologica, che si svolge sotto l'alta protezione del principio di beneficità e del consenso informato dell'utente e la seconda connotazione, strettamente giuridica, che si svolge sotto l'alta protezione del principio di legalità.
Dire, quindi, che il consulente o perito psicologo non si debba occupare dei Codici e che il magistrato o l'avvocato non debba sapere di psico-

logia è del tutto fuori posto in considerazione del fatto che la Psicologia Forense ha raggiunto, ad oggi, uno sviluppo considerevole.
Lo scindere in due lo stesso individuo per valutarne una parte alla stregua dei soli principi del Diritto e un'altra alla stregua dei soli principi della Psicologia è un'idea poco congrua ad un esame di realtà che necessita di una integrazione tra individuo, scienza e giustizia.
Ciò non significa snaturare i ruoli, le funzioni e le competenze che ogni dottrina deve avere, significa però che la psicologia applicata al contesto giuridico necessita di una programmazione ben definita e differenziata da altri campi operativi negli aspetti metodologici e pratici.
Chiaramente diversa è la concezione giuridica da quella psicologica sulle tematiche considerate, in quanto quella giudiziaria valuta i fatti, ovvero una valutazione confinata all'atteggiamento del soggetto in relazione al fatto e non una valutazione del soggetto in sé.
La concezione psicologica, invece, valuta l'organizzazione psichica soggettiva in relazione al fatto.
Il paradigma psicologico è quindi completamente diverso da quello giuridico, sia per quanto riguarda l'oggetto di indagine (l'individuo per la psicologia, il fatto per il diritto), sia per quanto riguarda lo scopo dell'indagine: la valutazione dell'organizzazione di personalità per la psicologia, la valutazione della certezza del fatto per il diritto, valutazione che in psicologia è considerata una vera e propria antinomia epistemologica in quanto l'integrazione tra comportamento manifesto e vissuto soggettivo offre la completezza di un'indagine di personalità negli aspetti sia coscienti che inconsci, sia razionali che emozionali.
Il ruolo del perito e del consulente di parte e la valutazione tecnica in ambito penale, sono regolati da una serie di articoli di legge che è necessario conoscere per chiarire perplessità e dubbi che lo psicologo può incontrare durante lo svolgimento dell'incarico di accertamento richiesto.
A livello programmatico, quindi, è sempre stata reputata importante la conoscenza e il commento della normativa esistente, partendo dall'iscrizione all'albo degli esperti, per passare alla notifica di ordinanza di nomina del perito dove è stabilita la data dell'udienza nella quale il perito deve comparire per effettuare il giuramento ed accettare l'incarico o astenersi dall'incarico e dove le parti possono indicare e farsi assistere da un proprio consulente.
I quesiti posti dal giudice o dal PM in generale, richiedono all'esperto un parere o meglio una valutazione tecnica relativamente a concetti gravati da marcate implicazioni psicologiche, quali per esempio la valutazione della idoneità a rendere testimonianza e/o dell'attendibilità della testimonianza che aprono la tematica legata ai processi differenziali tra psicologia e psicopatologia.
Nel settore minorile del diritto va da sé che dominante appare la conoscenza e competenza della psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, campo estremamente differenziato da quello della psicologia dell'adulto.
Non a caso, nell'art. 2 della Carta di Noto gli esperti, dopo aver sottolineato che "*La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria"* continuano indicando che *"L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo della peculiarità della fase evolutiva del minore."*
Nel caso dell'esame del bambino in età prescolare, è comprensibile il fatto che la psicologia scientifica e psicometrica si trovano in serio imbarazzo in quanto il materiale che emerge dal mondo infantile non è espresso in termini razionali e logicamente soddisfacenti. D'altronde, la relazione con il puer pone costantemente l'esperto di fronte alla necessità di prestare attenzione alle espressioni e immagini spontanee e scarsamente organizzate attraverso costrutti logico-formali; quindi l'osservazione diretta diventa prioritaria se si vuole cogliere il senso delle emozioni, dei sentimenti e degli affetti e soprattutto il funzionamento organizzato e/o disorganizzato dei meccanismi di difesa dell'Io. Ogni intervento in ambito di ascolto di minore, in un procedimento di ipotesi di abuso sessuale, offre l'opportunità all'esperto di sperimentarsi e confrontarsi ogni volta con le varie rappresentazioni del mondo infantile in cui fondamentale è l'osservazione al fine di adattare l'intervento, e quindi il metodo, alle necessità individuali del bambino in esame.
L'approcciarsi al singolo caso è ogni volta un'esperienza nuova in cui predominante e fondamentale risulta la capacità di instaurare una relazione in cui comprendere l'espressività e il linguaggio del bambino, il suo modo di entrare in rapporto con le cose e le persone, il suo tentativo di integrare le immagini inconsce con quelle coscienti e i meccanismi difensivi utilizzati a contenimento di ansie e angosce presenti. Il parere, ovvero la psicodiagnosi di uno psicologo che opera in ambito forense è sempre correlata alla valutazione clinica in quanto quella investigativa e giudiziaria non riguarda paradigmi né metodologie psicologico-forensi.
Per quanto riguarda la peculiarità della fase evolutiva del minore, appare fondamentale la competenza clinico-psicodiagnostica della psicologia dell'età evolutiva che, soprattutto in età prescolare, pone immediatamente il quesito di scegliere quale orientamento debba essere seguito e quali metodi e strumenti di valutazione debbano essere adottati nel processo di comprensione dell'organizzazione di personalità.
Sempre nella Carta di Noto, attraverso l'art.1 delle linee guida, gli esperti indicano che *"La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato"*. Indicano, inoltre, che "*Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore, gli*

esperti devono utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento ed *esplicitare i modelli teorici utilizzati così da permettere la valutazione critica dei risultati."*

Certamente questa scelta impegnerebbe chiunque degli esperti psicologi forensi in una disamina delle varie correnti e scuole di pensiero, poiché ogni corrente psicologica ritiene validi indirizzi e metodi differenti.

L'unica cosa che si può dire è che i metodi sono diversi a seconda delle varie fasi dell'età evolutiva:

da 0 a 3 anni e da 3 a 5 anni, ben si intende che la psicologia viene a mancare del metodo introspettivo e si deve avvalere dell'osservazione dei fatti esterni per esempio attraverso il gioco, la mimica, il linguaggio primario e del corpo, il comportamento spontaneo o provocato con l'esperienza testologica in cui il grafismo diventa prioritario.

L'osservazione riveste, quindi, un posto preponderante nel processo di valutazione dell'attività psichica del bambino. Detto ciò, quindi, la naturale realizzazione della metodologia utilizzata e utilizzabile per l'esame del minore in età prescolare, in caso di abuso sessuale, è caratterizzata dall'integrazione dell'osservazione diretta, dell'anamnesi, del colloquio, dei reattivi mentali, in un assessment non psicoterapeutico ma sicuramente clinico, con elevate competenze di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, oltre che dell'età adulta. La rappresentazione delle immagini sensoriali può essere espressa attraverso diverse modalità che impegnano l'esperto a comprendere il livello di sviluppo dell'Io infantile nella capacità e opportunità di integrare immagini sensoriali inconsce con immagini sensoriali coscienti.

Questa premessa appare fondamentale all'introduzione del tema relativo alla metodologia operativa utile a valutare la idoneità a rendere testimonianza e/o la validità della testimonianza del bambino in ambito giudiziario, testimonianza che, come vedremo, rappresenta un concetto altamente correlato con quello di verità per il paradigma giuridico e con quello di realtà clinica per il paradigma psicologico.

Nel percepire, nell'apprendere, nel ricordare narrando, nel simbolizzare, il bambino utilizza i canali che gli sono più consoni relativamente il proprio modo di essere psicologico.

E' necessario dire una cosa ovvero che lo psicologo non esperto in età evolutiva può incorrere in alcuni errori nell'esaminare e valutare il bambino.

Può capitare, per esempio, di pensare il minore a somiglianza dell'adulto – con gli stessi pensieri, sentimenti, intenzioni – oppure giudicare l'attività psichica imperfetta, considerandola troppo semplice e meno complessa di quella dell'adulto.

E' necessario, invece, pensare lo psichismo infantile come fine a sé stesso e in fieri in relazione con l'altro. Nel caso dell'ascolto del bambino nel processo penale, l'altro è l'esperto psicologo che non dovrebbe mai chiedere direttamente ma sempre e solo attraverso la mediazione di parole, atteggiamenti e comportamenti di cui il bambino si fida in quanto veicolano percorsi di fiducia di base.

Domande direttive, termini precettivi o comunque una modalità che possa far intendere al bambino che l'adulto conosce già tutte le risposte e indica, quindi, una via da seguire già tracciata, posizionano il minore in percorsi che lui non riconosce come propri e potrebbe quindi o inibirsi e deprimersi oppure ribellarsi e manifestare iperattività.

L'adulto, nel caso specifico l'esperto nell'ascolto del minore in ambito penale, dovrebbe entrare in relazione comunicativa con modalità che suscitano curiosità nel bambino, domande che possano far comprendere al bambino che, nella relazione, l'interesse primario è quello di conoscere il suo modo di essere, il suo modo di esprimersi, il suo pensiero, il suo modo di creare schemi di riferimento per costruire il suo mondo.

E' necessario, quindi, saper osservare gli atteggiamenti, il comportamento, i gesti, il gioco, il linguaggio, per dare senso alle modalità sensopercettive, attentive, mnemoniche e di pensiero. Non bisogna mai dimenticare che la psiche infantile è sotto l'egida delle emozioni e non del costrutto logico-formale che appartiene maggiormente a bambini in età scolare.

Questo è possibile esclusivamente con una lunga e affinata esperienza soprattutto perché, nell'analisi e valutazione psicodiagnostica del bambino, elevata è la difficoltà di avvalersi di strumenti e mezzi diversi dalla propria competenza ed esperienza professionale. Per quanto riguarda la comunità scientifica di riferimento, per gli esperti in psicologia giuridica, quella clinica risulta essere la più accreditata soprattutto considerando la stretta correlazione tra capacità a rendere testimonianza e presenza di psicopatologia che, se a livelli significativi di gravità, potrebbe rendere, per esempio, non idoneo il minore a rendere testimonianza.

Sembra importante ricordare, in riguardo alla comunità scientifica di riferimento, che nella riunione del 15/01/1996 il Consiglio Regionale Piemontese dell'Ordine degli Psicologi, su indicazioni della Commissione di Psicologia Forense coordinata dalla Dr.ssa Maddalena Zucconi Galli Fonseca, aveva approvato i criteri di valutazione per l'ammissione agli Elenchi dei Consulenti e dei Periti, fatti in parte propri dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi attraverso la delibera del 20 settembre 2003.

L'Ordine Nazionale degli Psicologi, riunito in tale data, deliberava i seguenti "*Requisiti Minimi per l'inserimento negli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:*

1. Anzianità di iscrizione all'Albo degli Psicologi di almeno 3 anni.

2. Specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense.

3. Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnosti-

ca, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.).

Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.

In deroga a quanto previsto dai punti 1, 2 e 3, gli Psicologi già iscritti agli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali si considerano aver già assolto quanto previsto in tali punti.

Requisito di mantenimento di iscrizione ai suddetti elenchi è la frequenza, dimostrata con certificato/attestato, di almeno un evento all'anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento) di aggiornamento in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi invita i Consigli Regionali e Provinciali:

- ad accogliere le presenti Linee Guida con atti di Deliberazione e a rappresentare gli stessi ai Presidenti dei Tribunali di loro competenza.

- A sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di sviluppare conoscenze e competenze in tale ambito".

In conclusione, appare chiaro che la conoscenza, l'esperienza e l'approfondimento continuo su tematiche complesse legate alla relazione tra esperto e minore in un contesto di valutazione psicologico- giuridica necessita, da parte dell'esperto, di capacità di integrazione di sistemi diversi che, a volte, per la loro stessa natura entrano in contrapposizione. Il percorso di integrazione, quindi, tra il sistema psicologico e il sistema giudiziario passa necessariamente attraverso la chiara differenziazione dei confini che ogni sistema comporta, in quanto solo nel caso in cui lo psicologo che opera nel contesto giuridico abbia consapevolezza del campo in cui si sta muovendo può avere come fine il processo di integrazione.

RECENSIONI

Kenneth S. Pope, James N. Butcher, Joyce Seelen, *MMPI, MMPI-2 e MMPI-A in tribunale*. Firenze: Giunti / O.S. Organizzazioni Speciali, 2006. Pp. 691, € 72,00 (rilegato).

Questa importante opera sull'utilizzo del MMPI in area giuridica – curata in modo eccellente nella presentazione in lingua italiana da Daniele Berto – è pubblicata nel nostro Paese nel 2006, il medesimo anno della sua uscita (III edizione) in lingua inglese, con una tempestività certamente encomiabile. Essa si inserisce nella *Collana di Psicologia Applicata* dell'Editore Giunti / O.S. nella quale sono stati recentemente pubblicati altri testi sempre sul MMPI.

Il sottotitolo recita *Manuale pratico per consulenti tecnici, avvocati e giudici con casistica criminologica italiana* evidenziando, con l'ultimo brano, il fatto che non di una semplice traduzione si tratta, bensì dell'organizzazione di un'opera che aspira ad avere un impatto operativo nel nostro contesto culturale e professionale.

I tre autori avvertono nella loro *Prefazione* che il testo fornisce "una guida dettagliata… sulla forza e la fragilità del MMPI, MMPI-2 e MMPI-A" (p. IX), cosa che chiarisce lo spirito dell'opera, improntata alla serietà professionale, alla misura e alla precisione di ciò che è dichiarato e/o ipotizzato.

Il testo è organizzato in modo lineare ed è facilmente consultabile anche per singoli temi o problematiche specifiche. Dopo le poche pagine del primo capitolo, dedicato ad un'introduzione panoramica della tematica, con il secondo capitolo si entra nel merito dell'uso delle tre forme del MMPI nella consulenza giuridica, offrendo anche un'interessante *scheda* che riporta alcuni "buoni motivi" per utilizzare l'MMPI in tribunale. Una sezione è dedicata a rispondere alle principali critiche che possono manifestarsi intorno all'uso del test, offrendo una serie di saggi consigli sul come prevenire le obiezioni, o sul come rispondervi.

Il terzo capitolo tratta del danno alla persona, dell'affidamento dei minori e della valutazione in ambito penale, aprendo quindi il discorso sui limiti e sui pregi delle consulenze effettuate sulla base dei risultati delle tre forme dell'MMPI. Il quinto capitolo affronta il ruolo e le funzioni del *consulente tecnico* nei suoi rapporti con avvocati e clienti, e tratta delle cause che "possono ridurre la chiarezza, la precisione e in fin dei conti l'utilità della presentazione dei risultati della valutazione psicologica, delle conclusioni e del parere di un consulente tecnico" (p. 137), mentre il capitolo successivo pone sotto i riflettori il ruolo degli avvocati.

Nel capitolo settimo si affrontano le spinose questioni relative alla valutazione della simulazione nel contesto dell'accertamento della credibilità del soggetto, con interessanti discussioni tecniche sulle specifiche scale di validità del MMPI-2. Oltre trenta pagine sono poi dedicate alle modalità di stesura della *relazione tecnica*.

Il capitolo nono affronta una problematica tipicamente statunitense – la valutazione della competenza del consulente da parte della *Corte* prima che egli sia accettato in qualità di consulente tecnico – una pratica ovviamente non presente (purtroppo?) in Italia: ma i quesiti che sono proposti all'interno di questa sezione (che è stata adattata e modificata al contesto italiano) non mancheranno di suscitare interesse nel lettore. Con il decimo capitolo – *Alcuni suggerimenti* – termina quella che si può definire la prima parte del testo (le prime 320 pagine circa): il capitolo undicesimo è a

cura di Marco Samory, Daniele Berto e Morena Tartari ed è intitolato *Rassegna di profili MMPI e MMPI-2 italiani raccolti in ambito criminologico*; l'obiettivo è quello di evidenziare "tre aspetti fondamentali: validità del test, coerenza interna dei profili; rilevanza delle informazioni ai fini dell'ipotesi diagnostica" (p. 318). A tale capitolo fanno seguito ben ventuno *Appendici* tematiche, la *Bibliografia Generale* e la *Bibliografia sull'utilizzo forense del MMPI in Italia*, un utile glossario dei termini, l'*Indice analitico* ed altre sezioni finali.
Com'è noto, l'MMPI è un test di largo utilizzo nel campo della psicologia forense italiana – un orientamento che, in tal caso, ben si integra nel contesto della situazione internazionale relativa ai paesi di lingua inglese – e questa traduzione adattata ed arricchita di un *classico americano* giunto ormai alla terza edizione - ben presto diventato, come afferma Berto nella *Prefazione all'edizione italiana*, una vera "bibbia" - colma un vuoto tanto più pericoloso quanto più la psicologia giuridica si espande e richiama professionisti di varia preparazione e provenienza.
Andrea Castiello d'Antonio

Massimo Buttarini, Michela Collina, Michele Leoni, *I Serial Killer. Un approccio psicologico e giuridico al fenomeno*, Esperta Edizioni, Forlì 2007.

I Serial Killer rappresentano un fenomeno che da tempo attira l'interesse professionale degli operatori del settore criminologico. La particolare efferatezza dei crimini compiuti, il contesto a carattere sessuale, la ripetizione nel tempo e, soprattutto, l'incapacità di una concreta prevenzione costituiscono però fattori che portano a catalizzare su di essi anche l'attenzione dei mass-media e della gente comune.
Il volume, attraverso l'analisi di innumerevoli casi concreti, propone un modello interpretativo della psicologia del serial killer e apre una discussione sul tema del sanzionamento e della funzione della pena in questi casi estremi di violenza.

CONVEGNI

"AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI IN PSICOLOGIA GIURIDICA"

L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha organizzato tre giornate di studio inerenti il ruolo dello Psicologo all'interno del Contesto Giudiziario.
Gli incontri, che prevedono i contributi di esperti in psicologia giuridica, di magistrati e di avvocati del campo, si terranno presso le sedi dei Tribunali, nei seguenti giorni:

4 DICEMBRE 2007 – presso il Tribunale di Latina – Aula di Corte d'Assise, Piazza Bruno Buozzi, Latina, sui temi "*La Consulenza Tecnica in Psicologia Giuridica*" (la mattina), "*Metodologia psicologico - giuridica*" (il pomeriggio).

2 FEBBRAIO 2008 – presso il Tribunale per i Minorenni di Roma – Aula Magna, Via dei Bresciani 32, Roma, sempre sui temi "*La Consulenza Tecnica in Psicologia Giuridica*" (la mattina), "*Metodologia psicologico - giuridica*" (il pomeriggio).

5 APRILE 2008, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma – Aula Magna, Via dei Bresciani 32, Roma, sui temi "*La CTU di Affidamento Minorile*" (la mattina), "*Specificità dello psicologo in ambito minorile*" (il pomeriggio).
Per il programma e ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito www.aipgitalia.org o il sito dell'Ordine degli Psicologi del Lazio www.ordinepsicologilazio.it.

CONVEGNO
di
PSICOLOGIA GIURIDICA
sul tema
"LA CAPACITÀ GENITORIALE"

Sabato **29 MARZO 2008** si terrà un Convegno organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, presso la Sala Verde del Centro Congressi "Hotel Quirinale" in via Nazionale, 7 – Roma.
Il Convegno è aperto a tutti i Soci in regola con le quote associative fino al 2007, che potranno partecipare gratuitamente previa iscrizione.
Le iscrizioni saranno aperte prossimamente; troverete la notizia sul sito dove potrete scaricare l'apposito modulo e il programma dettagliato.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

PER I SOCI:
Errata corrige Verbale Consiglio Direttivo del 9 novembre 2007.

A causa di errori di stampa presenti nel verbale del 9 novembre, in riferimento ad alcuni nomi di Soci ratificati, riportiamo di seguito i cognomi corretti:

Milena Fanizza (2006), Alessandra Tognelli (2006), Daniela Bartoli (2006), Chiara Caprara (2006), Rosanna Gianturco (2007), Vasiliki Kastorini (2007).

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 30 novembre 2007